



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

Il Consigliere regionale proponente

F.to Pasqualina Straface

Proposta di legge recante:

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

RELAZIONE DESCRITTIVA

L'articolo 1 detta norme di modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti.

La norma evidenzia, inoltre, che i mezzi di cui si discute potranno anche essere mantenuti nelle stesse piazzole, al fine di evitare disagi conseguenti al necessario spostamento dei mezzi in ulteriori piazzole specifiche poste nelle stesse strutture.

L'articolo 2 modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

In considerazione di quanto precede, la modifica specifica, inoltre che sono gratuite le pubblicazioni degli atti delle Aziende del SSR e degli enti e società rientranti nel GAP, oltre che dei provvedimenti giudiziari emanati dalla Corte Costituzionale.

Si prevede, inoltre, che ad eccezione delle fattispecie che precedono sono dovute le tariffe di inserzione stabilite dalla Giunta regionale, a titolo di onere istruttorio.

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 18 è abrogato.

L'articolo 3 modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45, in prevalenza per effetto degli impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale con i competenti ministeri, in sede di contraddittorio preventivo e che hanno evitato l'impugnazione della legge dinanzi alla Corte Costituzionale. Sono poi apportate le seguenti ulteriori modifiche:

Contestualmente alla sterilizzazione dei gatti di colonie feline e di quelli che vivono in libertà, anziché prevedere l'uso di un collarino fluorescente di colore giallo, si prevede l'esecuzione di una piccola apicectomia, poiché il precedente segno di riconoscimento era suscettibile di creare pericoli di soffocamento dei gatti nella fase della crescita; del resto la riforma è suscettibile di determinare anche un minore costo, atteso che l'apicectomia viene effettuata contestualmente all'intervento di sterilizzazione e si evita l'acquisto del collarino;

Rispetto alla disciplina dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali si è provveduto ad emendare il refuso costituito dalla previsione di un decreto di iscrizione, adottato dalla Giunta, atteso che i decreti nell'amministrazione regionale sono di competenza dirigenziale; si è provveduto ad inserire norme tese a disciplinare il periodo transitorio nel passaggio tra il precedente albo e quello istituito con la legge che si modifica.

L'articolo 4 apporta modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, tendenti a consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Si è provveduto, inoltre a correggere un refuso nell'articolo 30, che rendeva la norma incompatibile con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. b). Sono state modificate, inoltre, le norme relative al personale dipendente, al fine di chiarire in maniera espressa il trattamento economico che sarà mantenuto dai dipendenti che transiteranno nel nuovo Consorzio, nonché le

tempistiche del trasferimento.

L'articolo 5 detta norme di modifica della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, al fine di prevedere – in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso, al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi medesimi, di particolare importanza per la salute collettiva e per garantire il pronto intervento in situazioni di estrema urgenza, stabilendo la tariffa oraria delle predette prestazioni aggiuntive entro i limiti fissati dall'articolo 11 del DL n. 34/2022. La norma risponde all'esigenza provvisoria ed eccezionale di garantire il servizio nelle more dell'adozione di tutti gli atti occorrenti all'individuazione di ulteriore personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio ed all'effettuazione delle attività formative occorrenti a garantire l'addestramento ed il reclutamento di ulteriori professionalità.

È prevista, inoltre una sanzione a carico della Dirigenza competente che attui in maniera tardiva gli adempimenti finalizzati al reclutamento di ulteriori professionalità.

L'espletamento del servizio richiede l'effettuazione – su base regionale di n. 20.868 ore di attività, per cui – considerata la tariffa oraria definita nei commi precedenti, si prevede un incremento di spesa pari ad € 2.797.000,00 su base annua.

L'articolo 6 detta norme di modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale; inoltre si prevede una più attiva e concreta partecipazione delle parti sociali al Tavolo regionale per i servizi e le politiche del lavoro.

L'articolo 7 detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali.

Analogamente l'articolo 8 detta norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, con la medesima finalità.

L'articolo 9 introduce norme necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 8 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività.

L'articolo 10 detta una norma di carattere generale che dispone la nomina di commissari straordinari nelle ipotesi di cessazione degli incarichi di vertice degli enti di cui all'articolo 7.

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 11.

L'articolo 12 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge rispetto al termine ordinario di 15 giorni (*vacatio legis*) atteso che alcune delle norme ivi contenute costituiscono impegni assunti con il Governo e, nel rispetto del principio di leale collaborazione, necessitano di entrare in vigore nel più breve tempo possibile.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Le norme della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 si fa fronte con le risorse di cui alla legge regionale 37/2022, come previsto dall'articolo 11.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: " Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. ".

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 al fine di chiarire che la custodia dei mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti, durante il periodo di chiusura delle strutture stagionali all'aria aperta, si estende anche alle pertinenze ed accessori dei mezzi predetti. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art. 2	Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, con la finalità di specificare che il costo per la pubblicazione è a carico della Regione Calabria, con la finalità di favorire il diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0

Art.3	<p>Norma a carattere ordinamentale che modifica la legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 in prevalenza sulla base di impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale, in attuazione del principio di leale collaborazione, nell'ambito del contraddittorio instaurato con i competenti ministeri rispetto alla legge regionale oggetto di odierna modifica. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.4	<p>Norma a carattere ordinamentale che prevede modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39, al fine di consentire una più agevole attuazione delle disposizioni riguardanti le procedure di elezione degli organi del Consorzio di Bonifica della Calabria, nonché a meglio definire il riparto delle competenze tra gli organi. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.5	<p>Norma che prevede la modifica della legge regionale 21 ottobre 2022,</p>			2.797.000,00

	<p>n. 37, al fine di prevedere</p> <p>– in una situazione di carenza di personale – la possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive per il personale medico ed infermieristico dei servizi di elisoccorso.</p> <p>L'articolo genera oneri finanziari per come nello stesso indicato.</p>			
Art.6	<p>Norma a carattere ordinamentale che prevede la modifica della legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, al fine di adattare le previsioni di legge regionale alle modifiche organizzative intervenute a livello di legislazione statale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.7	<p>Norma a carattere ordinamentale che detta norme in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ed ausiliari, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.</p>			0
Art.8	<p>Norma a carattere ordinamentale che detta norme di contenimento</p>			0

	della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria, al fine di aggiornare la risalente normativa vigente alle condizioni di mercato attuali. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			
Art.9	Norma a carattere ordinamentale che introduce disposizioni necessarie a garantire il monitoraggio infrannuale della gestione delle società di cui all'articolo 8 al fine della continua verifica sull'attuazione dei piani di attività. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.10	Norma a carattere ordinamentale che detta una previsione di carattere generale che dispone la nomina di commissari straordinari nelle ipotesi di cessazione degli incarichi di vertice degli enti di cui all'articolo 7. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale.			0
Art.11	Norma finanziaria			0
Art.12	Dispone l'urgenza della legge, anticipandone l'entrata in vigore rispetto al termine ordinario di 15 giorni decorrenti dalla			0

	pubblicazione della stessa sul BURC telematico.			
--	---	--	--	--

Proposta di legge recante

" Interventi normativi sulle leggi regionali n. 28/1986, n. 11/2011, n. 45/2023, n. 39/2023, n. 37/2022, n. 25/2023 e disposizioni normative. "

Articolo 1

(Modifiche alla Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28)

1. Il comma 10 bis dell'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta), è modificato come segue:

- a) dopo la parola <<turisti>> sono inserite le seguenti <<nonché di loro pertinenze ed accessori,>>;
- b) dopo la parola <<siano>> sono inserite le seguenti <<mantenute nelle medesime piazzole o>>.

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2011, n. 11)

1. L'articolo 18 della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11 è così modificato:

- a) nel comma 1 dopo la parola <<Calabria>> sono aggiunte le seguenti <<, in quanto trattasi di attività svolta nell'esercizio delle funzioni di Pubblica Autorità per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge>>;
- b) nel comma 2, dopo la parola <<locali >> sono inserite le seguenti <<degli atti delle aziende del servizio sanitario regionale, degli atti degli enti e delle società rientranti nel gruppo di amministrazione pubblica della Regione Calabria, delle sentenze e ordinanze trasmesse dalla Corte Costituzionale>>;
- c) il comma 3 è abrogato;
- d) il comma 4 è sostituito dal seguente <<Fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, per la pubblicazione degli atti su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati sono dovute le tariffe di inserzione fissate dalla Giunta regionale, quale contributo (onere istruttorio) per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1.>>.

Articolo 3

(Modifiche alla Legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45)

1. La legge regionale 3 ottobre 2023, n. 45 è così modificata:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 4, comma 2, lettera c), nella rubrica e nei commi 1 e 5 dell'articolo 7, all'articolo 9, comma 1, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, all'articolo 17, comma 4, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 28, commi 5 e 10, all'articolo 38, comma 3, le parole <<associazioni di volontariato>> sono sostituite dalla seguente: <<associazioni>>;

b) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, è sostituita dalla seguente:

<<m) associazione (o ente) animalista o protezionista: associazione (o ente) iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore che svolge, in conformità con il proprio statuto, l'attività di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.lgs. 117/2017;>>;

c) nel comma 3 dell'articolo 4, le parole <<per i fini della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti <<specializzata sulle tematiche di cui alla presente legge>>;

d) nel comma 5 dell'articolo 6 le parole <<le forze dell'ordine e>> sono soppresse;

e) nel comma 5 dell'articolo 7:

1) le parole da <<emergenza>> a <<o di>> sono soppresse;

2) dopo la parola <<veterinari>> sono inserite le seguenti <<e, qualora mancanti, il numero di emergenza 112 ove istituito,>>;

f) all'articolo 8:

1) nel comma 1:

1.1) la parola <<È>> è sostituita dalle seguenti <<Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) e h)>>;

1.2) le parole da <<di:>> a << nazionale>> sono sostituite dalle seguenti <<dell'elenco dei soci dal quale risulta l'esistenza di almeno dieci soci ordinari per le associazioni che dichiarano di svolgere la propria attività in Comuni con popolazione inferiore o pari a 20 mila abitanti a meno che si tratti di associazioni il cui tesseramento dei soci avviene su tutto il territorio nazionale>>;

2) nel comma 2:

2.1) le parole <<La Giunta regionale>> sono sostituite dalle seguenti <<L'articolazione amministrativa competente in materia di terzo settore>>;

2.2) le parole <<lettere da a) a d)>> sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2.bis I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 18 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 41 (Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali) trasmettono all'articolazione amministrativa di cui al comma 2 istanza di conferma di iscrizione nell'albo di cui al presente articolo, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali sono cancellati di diritto.>>;

4) nel comma 3 le parole <<d'ufficio>> sono soppresse;

- g) nel comma 2 dell'articolo 9, le parole <<le forze di polizia>> sono sostituite dalle seguenti <<i corpi di polizia locale>>;
- h) nel comma 9 dell'articolo 13 le parole da <<un collarino>> a <<giallo>> sono sostituite dalle seguenti <<apicectomia auricolare>>;
- i) nel comma 1 dell'articolo 18, le parole da <<del regolamento>> a <<salvo>> sono sostituite dalla seguente <<di>>;
- j) alla fine del comma 1 dell'articolo 20, dopo le parole <<aziende sanitarie competenti,>> sono inserite le seguenti <<dei Corpi di polizia locale,>>;
- k) nell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 37, le parole da <<o le>> a <<smarrimento>> sono sostituite dalle seguenti <<e le forze di polizia competenti qualora sia stata presentata denuncia di furto o smarrimento>>;
- l) nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 50:
 - 1) le parole <<le forze di polizia,>> sono soppresse;
 - 2) alla fine della medesima lettera, sono aggiunte le seguenti parole <<, anche aperti alle forze di polizia e agli altri enti interessati previa intese con le amministrazioni di appartenenza>>.

Articolo 4

(Modifiche alla Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39)

1. La legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 è così modificata:

- a) Nel comma 9 dell'articolo 15, le parole <<il 2>> è sostituita dalle seguenti <<l'uno>>;
- b) La lettera k) del comma 1 dell'articolo 19 è soppressa;
- c) Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 è aggiunta la seguente:
<<f) provvede alla costituzione, modificazione e risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dipendente, previa relazione del Direttore generale. Dei provvedimenti è data comunicazione al Consiglio dei delegati.>>;
- d) Dopo il comma 4 dell'articolo 24 è inserito il seguente:
<<4 bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.>>
- e) Nel comma 4 dell'articolo 30, dopo le parole <<agricoltura,>> sono inserite le seguenti <<il quale lo sottopone alla Giunta regionale>>;
- f) nell'articolo 34:
 - 1) la lettera b) del comma 4 è soppressa;
 - 2) nella lettera d) del comma 6 le parole da <<entro>> a <<1>> sono soppresse;
- g) nell'articolo 36:
 - 1) nel comma 6:

- 1.1) Dopo la parola <<Calabria>> sono inserite le seguenti <<entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto>>;
 - 1.2) Le parole <<fondamentale ed accessorio>> sono sostituite dalle seguenti <<in godimento all'atto del trasferimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e Miglioramento Fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.>>;
- h) Dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- <<6.bis Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di Bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.>>

Articolo 5

(Modifiche alla Legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37)

1. la legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 è modificata come segue:

a) Dopo il comma 4 dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

<<4 bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4 quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità.

4 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4 bis., la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari ad 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del decreto legge 34/2022.

4 quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione ed addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4 quinquies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 quater comporta l'automatica decurtazione, in ragione del 20%, dell'indennità di risultato.

b) Nell'articolo 2:

1) al comma 1, la parola <<9.203.000,00>> è sostituita dalla seguente <<12.000.000,00>>;

2) al comma 2, la parola <<29.398.000,00>> è sostituita dalla seguente <<32.195.000,00>>.

Articolo 6

(Modifiche alla Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25)

1. La legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 è modificata come segue:

- a) le parole <<ANPAL Servizi SpA>> ovunque ricorrenti sono sostituite dalle seguenti <<Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.>>;
- b) nell'articolo 8:
 - 1) nel comma 4 dopo la parola <<parità>> sono inserite le seguenti <<, le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle professioni>>;
 - 2) il comma 7 è abrogato;
- c) dopo la parola <<ANPAL>> ovunque ricorrente sono inserite le seguenti <<o suo successore, tale individuato dalla normativa statale vigente>>.

Articolo 7

(Norme di contenimento della spesa per gli Enti strumentali e ausiliari)

1. A decorrere dal 2023 le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni e gli altri enti vigilati dalla Regione, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, diversi da quelli appartenenti al Servizio sanitario regionale (SSR), sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non può essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - d) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale degli enti, agenzie e aziende, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - e) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;

c) l'importo complessivo delle spese di seguito indicate non deve essere superiore a quello relativo alle medesime spese sostenute nel 2022 ovvero a quelle sostenute nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerle se l'anno di effettiva operatività dell'ente è successivo al 2022:

- 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
- 2) missioni;
- 3) attività di formazione;
- 4) acquisto di mobili e arredi;
- 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
- 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. L'adozione di provvedimenti che comportino spesa di personale eccedente il limite di cui al comma 1, lett. a), può essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, solo in ragione di nuove attività.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, lettera a) gli enti di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo.

4. La mancata o tardiva predisposizione del provvedimento di cui al comma 3 comporta, a carico degli organi di vertice degli enti di cui al comma 1, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

5. Gli enti di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettono, ai rispettivi Dipartimenti vigilanti e al Dipartimento competente in materia di bilancio, i dati inerenti alle voci di spesa elencate al comma 1, debitamente asseverati dai rispettivi organi di controllo.

6. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli Enti di cui al comma medesimo.

7. Il mancato svolgimento delle verifiche sul contenimento della spesa comporta, a carico dei dirigenti generali dei Dipartimenti che esercitano la vigilanza sulle attività dei soggetti di cui al presente articolo, una riduzione pari al 20 per cento dei benefici economici spettanti, ai sensi della vigente normativa, a seguito del raggiungimento degli obiettivi individuali.

8. In caso di mancato rispetto dei limiti di spesa annuali, per come previsti dal comma 1, i trasferimenti a carico del bilancio regionale in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dalle verifiche.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

10. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo 8

(Norme di contenimento della spesa per le società partecipate dalla Regione Calabria)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società in house providing, la Regione esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente affinché le società controllate, direttamente o indirettamente, facenti parte del "Gruppo Regione Calabria" ai sensi dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, ottemperino, a partire dall'esercizio finanziario 2023, alle seguenti disposizioni:

- a) i costi per il personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non devono superare quelli sostenuti nell'anno 2022;
- b) la spesa per consulenze, studi, incarichi professionali non può essere superiore a quelle sostenuta nell'anno 2022 ovvero a quella sostenuta nell'esercizio finanziario successivo all'anno di effettiva operatività se posteriore. La disposizione di cui alla presente lettera non si applica:
 - 1) per il conferimento di incarichi professionali relativi all'assistenza legale, ove non si possa far fronte con il personale degli uffici legali e con le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - 2) per il conferimento di incarichi di progettazione di cui al decreto legislativo n. 36/2023, di incarichi professionali ovvero di convenzioni conferiti ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, controlli di prevenzione incendi e di pubblica sicurezza;
- c) l'importo complessivo dei costi di seguito indicati non deve essere superiore a quello relativo ai medesimi costi sostenuti nel 2022 ovvero a quelli sostenuti nell'anno in cui si è verificata l'assoluta necessità di sostenerli se l'anno di effettiva operatività della società è successivo al 2022:
 - 1) relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - 2) missioni;
 - 3) attività di formazione;
 - 4) acquisto di mobili e arredi;
 - 5) vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
 - 6) manutenzione di mobili, acquisto e manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

- 7) acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
- 8) acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni;
- 9) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti.

2. Ogni provvedimento che incide sulla spesa di personale a qualsiasi titolo deve essere coerente con il piano delle attività e deve essere approvato mediante l'esercizio dei poteri del socio.

3. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui alla lettera a) del comma 1, le società di cui al medesimo comma, entro il 10 settembre di ciascun anno, trasmettono al Dipartimento vigilante e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, un prospetto contenente la quantificazione del limite di spesa annuale munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo. La mancata trasmissione del prospetto di cui al primo periodo comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

4. La mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 1 costituisce motivo di revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione nelle società di cui al comma medesimo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività finanziate con le risorse vincolate per l'attuazione di Piani e Programmi regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di leggi regionali in contrasto, che, in ogni caso, non trovano applicazione per le annualità 2021 e 2022, in considerazione degli effetti prodotti sul mercato dei beni e servizi dalla crisi pandemica e dal conflitto Russia-Ucraina.

Articolo 9

(Disposizioni per il monitoraggio della gestione)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attuazione dei piani di attività dei soggetti di cui all'articolo 8, gli stessi, con cadenza trimestrale, trasmettono, al Dipartimento vigilante, al Dipartimento competente in materia di bilancio e al Dipartimento cui compete il coordinamento strategico degli enti strumentali, delle società e delle fondazioni, una relazione sull'andamento della gestione corredata da prospetti contabili sintetici.

2. Nel caso in cui dalla relazione di cui al comma 1 emergano criticità in merito alla coerente attuazione di piani di attività, l'organo di vertice della società interessata indica le misure correttive da adottare.

3. La mancata o incompleta trasmissione della relazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione, a carico dell'organo di vertice, di una sanzione pecuniaria commisurata ad una mensilità del compenso allo stesso spettante, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

Articolo 10

(Disposizioni per la gestione ordinaria degli enti sub-regionali)

1. In tutti i casi di cessazione dell'incarico dell'organo di vertice degli enti di cui all'articolo 7, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario Straordinario per la gestione ordinaria degli stessi, al quale è corrisposto un compenso commisurato a quello spettante all'organo sostituito.
2. Il Commissario Straordinario di cui al comma 1 dura in carica dodici mesi eventualmente prorogabili una sola volta; in ogni caso, l'incarico cessa alla nomina dell'organo di vertice.

Articolo 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37, così come modificata dall'articolo 5, comma 1, lett. b) della presente legge.
2. Dall'attuazione delle altre norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

F.to Pasqualina Straface